

Credito di imposta per l'assunzione di personale altamente specializzato: i chiarimenti della Fondazione dei Commercialisti

Federico Gavioli

La Fondazione Nazionale dei commercialisti (FNC) con la circolare del 31 marzo 2015 ha fatto il punto sull'importante contributo sotto forma di credito di imposta riservato a tutte le imprese che effettuano assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente specializzato

L'art. 24, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, meglio conosciuto come il “*Decreto Crescita*”, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto un contributo sotto forma di credito di imposta riservato a tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, a decorrere dal 26 giugno 2012.

La Fondazione Nazionale dei commercialisti (FNC) con la circolare del 31 marzo 2015 ha fatto il punto sull'importante contributo.

Il credito di imposta ha trovato attuazione con l'emanazione del Decreto 23 ottobre 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed ha conosciuto concreta operatività solo con il successivo decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del 28 luglio 2014 che ha fissato i termini per la presentazione delle domande per l'accesso al beneficio; il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2015, ne ha stabilito modalità e termini di utilizzo.

In sostanza i soggetti beneficiari del credito di imposta hanno potuto effettivamente accedere al credito solo a partire dal 15 settembre 2014 e fruirne i benefici solo a partire dal 2015.

Quali sono i costi ammessi all'agevolazione

E' ammissibile il costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:

- ➔ personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente, in base alla legislazione vigente in materia;
- ➔ personale in possesso di laurea magistrale in discipline tecnico o scientifiche , nelle classi di laurea indicate nel documento allegato n. 2, al “Decreto Crescita” , impiegato in attività di ricerca e sviluppo.

Le classi di laurea sono le seguenti:

LM-12 Design;
LM-13 Farmacia e farmacia industriale
LM-17 Fisica
LM-18 Informatica
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 Ingegneria biomedica
LM-22 Ingegneria chimica
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-25 Ingegneria dell'automazione
LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28 Ingegneria elettrica
LM-29 Ingegneria elettronica
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
LM-31 Ingegneria gestionale
LM-32 Ingegneria informatica
LM-33 Ingegneria meccanica
LM-34 Ingegneria navale
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura

LM-40 Matematica
LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
LM-54 Scienze chimiche
LM-6 Biologia
LM-60 Scienze della natura
LM-61 Scienze della nutrizione umana
LM-66 Sicurezza informatica
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
LM-7 Biotecnologie agrarie
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
LM-79 Scienze geofisiche
LM-8 Biotecnologie industriali
LM-82 Scienze statistiche
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione.

La circolare della Fondazione evidenzia che le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono:

- 1) i lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- 2) la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di

componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione della ricerca applicata o ricerca industriale;

3) l'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetto o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purchè non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Qualificazione giuridica del contratto di lavoro


La circolare della Fondazione evidenzia che la qualificazione giuridica del contratto di lavoro tramite il quale si provvede all'assunzione dei profili altamente qualificati, include nel novero delle assunzioni a tempo indeterminato anche le fattispecie di "trasformazione" di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Per quanto riguarda i contratti di lavoro nei quali è previsto un periodo di prova iniziale si è chiarito che questo è come non esistesse, rilevando quale data di riferimento ai fini del credito di imposta quello di assunzione e non quella successiva al superamento del periodo di prova.

Modalità e termini di determinazione del credito di imposta

La misura del credito di imposta è pari al 35 per cento del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato e non può eccedere il limite massimo annuo pari a 200 mila euro.

Ai fini del limite quantitativo annuale non rilevano il numero delle assunzioni e neanche l'importo del singolo contratto ma esclusivamente l'ammontare complessivo del credito di imposta di cui si fruisce, indipendentemente da ogni vicenda/condizione ultronea.

Credito di imposta



Il credito d'imposta di cui all'art. 24 del "Decreto Crescita", concesso a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa per l'assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, in possesso dei requisiti di cui alla lettere a) e b) del comma 1, del citato articolo 24, è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all'articolo 17, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2013.

Con separata risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta da indicare nel modello F24 e ha impartito le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

Con risoluzione n. 18/E, del 16.02.2015 dell’Agenzia delle Entrate è stato, infatti, istituito il codice tributo: 6847 denominato “*Credito d’imposta a favore delle imprese per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato – art. 24, del D.L. n. 83/2012*”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”.

Il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato con l’anno di assunzione del personale altamente qualificato, nel formato “AAAA”.

Le condizioni per usufruire del credito

Per poter accedere al credito di imposta è necessario presentare esclusivamente in via telematica, un’istanza preventiva al Ministero dello Sviluppo Economico il quale dovrà controllarne l’ammissibilità in relazione ai soggetti richiedenti e ai contratti di lavoro in dipendenza dai quali deriverebbero i costi astrattamente agevolabili, che devono essere certificati nella documentazione contabile e allegati all’istanza stessa.

Il Decreto 10 ottobre 2014, del Ministero dello Sviluppo Economico ha modificato i termini a decorrere dai quali le imprese che assumono personale altamente qualificato possono presentare l’istanza per accedere così al credito d’imposta. In particolare, le domande di accesso al credito d’imposta possono essere presentate dalle imprese secondo le seguenti scadenze:

- ❑ dal 12 gennaio al 31 dicembre 2015 con riferimento ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2013;
- ❑ dal 11 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 con riferimento ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2014.

Va ricordato che le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate esclusivamente in via telematica, tramite la procedura accessibile dal sito (www.cipaq@mise.gov.it).

Le istanze verranno accettate secondo l'ordine cronologico di trasmissione.

Costituiscono cause di decadenza del diritto a fruire del contributo:

- a) la riduzione o il mantenimento, nei tre anni successivi all'assunzione per la quale si fruisce del contributo, ovvero due anni nel caso di piccole e medie imprese, del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti, indicato nel bilancio presentato nel periodo d'imposta precedente all'applicazione del beneficio fiscale, intendendosi per tale il periodo di imposta precedente a quello in cui è stata effettuata ciascuna assunzione cui si riferisce l'agevolazione;
- b) la mancata conservazione dei nuovi posti di lavoro con le caratteristiche di personale altamente qualificato, per un periodo minimo di tre anni, ovvero due nel caso di piccole e medie imprese;
- c) la delocalizzazione della propria attività, realizzata dall'impresa beneficiaria, successivamente all'11 agosto 2012 (data di pubblicazione in G.U. della legge di conversione del Decreto Crescita) in un Paese non appartenente all'Area Economica Europea, con la riduzione delle attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo;
- d) l'accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
- e) i casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

La circolare della Fondazione dei commercialisti evidenzia che, in riferimento alla causa di decadenza indicata al punto a), il Ministero dello Sviluppo Economico ha specificato che per le imprese che nella nota integrativa non hanno indicato il dato occupazionale e per le imprese non tenute alla redazione del bilancio, il dato va rilevato dal libro unico del lavoro indicando il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, in essere al 31 dicembre.

Il Ministero ha poi ricordato che *“il mancato rispetto di tale condizione determina la revoca del credito di imposta concesso, con l’obbligo di restituzione degli importi già fruiti, maggiorati come per legge”*.

I controlli

La circolare della Fondazione evidenzia che i controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta sono effettuati dal Ministero dello Sviluppo Economico e avvengono sulla base della documentazione contabile, certificata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti quali attivi nel registro dei revisori legali dei conti di cui all'art. 6, del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 o dal collegio sindacale.

Tale certificazione va allegata al relativo bilancio e, coerentemente, deve essere conservata, insieme alla documentazione relativa all'assunzione e ai costi aziendali sostenuti e iscritti nel bilancio d'esercizio relativo all'anno d'assunzione, per il periodo previsto dall'art. 2220 del codice civile.

La certificazione deve essere annualmente aggiornata e inviata al Ministero dello Sviluppo Economico tramite apposita procedura informatica.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro legali dei conti di cui all'art. 6, del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010.

Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell'assunzione dell'incarico, osservano i principi di indipendenza.

Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 64 c.p.c., in quanto compatibili.

13 giugno 2015
Federico Gavioli